



## COMUNICATO N. 228/DIV 8 MAGGIO 2023

228/720

### CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

#### **PLAY OUT – GARE DI ANDATA DEL 6 MAGGIO 2023**

Si riportano i risultati delle gare di andata dei Play Out del 6 Maggio 2023:

##### **GIRONE A**

ALBINOLEFFE	MANTOVA	1-0
TRIESTINA	SANGIULIANO	0-0

##### **GIRONE B**

S. DONATO TAVARNELLE	ALESSANDRIA	1-2
----------------------	-------------	-----

##### **GIRONE C**

GELBISON	ACR MESSINA	1-0
----------	-------------	-----

#### **DECISIONI GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell'8 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“

#### **GARE DEL 6 MAGGIO 2023**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,  
premessi che in occasione delle gare di andata dei Play Out i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, ALESSANDRIA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

€ 500

#### **TRIESTINA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Furlan, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato e fatto esplodere, prima dell'inizio della gara, un petardo sul terreno di gioco senza conseguenze;

2. nell'aver lanciato, al 92° minuto della gara, sul terreno di gioco un bicchiere di plastica vuoto e un accendino, senza conseguenze;

B) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan, al 16°, 67° e 68° minuto della gara, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA**

CIANFRONE GIUSEPPE

(GELBISON)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per recuperare un pallone e accelerare la ripresa del gioco.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MANDOLA CARLO

(ALESSANDRIA)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si avvicinava allo stesso e insisteva affinché l'Arbitro guardasse un video sul tablet.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CORI SACHA

(ALESSANDRIA)

per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno nello stomaco, facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l'impossibilità di contesa del pallone (r. IV Ufficiale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

GORELLI MATTEO

(S. DONATO TAVARNELLE)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

BORGHINI DIEGO

(ALBINOLEFFE)

MANCONI JACOPO

(ALBINOLEFFE)

LAMESTA DAVIDE

(ALESSANDRIA)

NICHETTI MARCO EMILIO

(ALESSANDRIA)

CARGNELUTTI RICCARDO

(GELBISON)

DE SENA CARMINE

(GELBISON)

TUMMINELLO MARCO

(GELBISON)

CERESOLI ANDREA

(MANTOVA)

D'ORAZIO LUDOVICO

(MANTOVA)

SILVESTRO VINCENZO

(MANTOVA)

FERRARA MICHELE

(ACR MESSINA)

KONATE AMARA

(ACR MESSINA)

MARINO ROBERTO

(ACR MESSINA)

RAGUSA ANTONINO

(ACR MESSINA)

BIANCHI TOMMASO

(S. DONATO TAVARNELLE)

ROSSI ENRICO

(S. DONATO TAVARNELLE)

BAGGI FEDERICO

(SANGIULIANO)

FUSI PIETRO

(SANGIULIANO)

GRANDI MATTEO

(SANGIULIANO)

SALZANO ANIELLO

(SANGIULIANO)

PAGANINI LUCA

(TRIESTINA)

PIACENTINI MATTEO

(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze l' 8 Maggio 2023

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani